

PATTO DI INTEGRITÀ
(ai sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012)

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA (qui di seguito denominata *Università*), con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n.1, Cod. Fisc. 12621570154, nella persona del Rettore *pro tempore*

E L'OPERATORE ECONOMICO DI SEGUITO INDICATO

DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA¹	
CODICE FISCALE/ PARTITA I.V.A	
SEDE LEGALE VIA/PIAZZA	
CITTÀ	
RAPPRESENTATO DA	
NATO/A	
IL	
IN QUALITÀ DI	
RIFERIMENTO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORO, FORNITURA O SERVIZIO	
CODICE CIG	
CODICE CUP	

PREMESSO

- che l'art. 1 c. 17 L. 190/2012 statuisce che *“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*.
- che l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2016 ha approvato uno schema di patto di integrità da sottoporre alla firma degli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di gara indette dall'Ateneo;

¹ In caso di Raggruppamento Temporaneo, consorzio o GEIE, non ancora costituito, il presente documento dovrà essere sottoscritto da ciascun soggetto partecipante.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO
QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti dei dipendenti/collaboratori dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca (d'ora in avanti Università) e dell'Operatore economico nell'ambito della procedura di gara identificata con il CIG_
2. Il presente Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione dei soggetti stipulanti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
3. L'espressa accettazione del presente Patto da parte dell'Operatore economico costituisce condizione essenziale per l'ammissione alla procedura indicata sopra. Il Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Operatore economico e prodotto unitamente alla documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla stessa.
4. Le clausole contenute nel presente Patto di Integrità costituiscono parte integrante e sostanziale dell'eventuale e successivo contratto di affidamento. L'aggiudicatario avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da eventuali subcontraenti, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.

Art. 2 - Obblighi dell'Università

1. L'Università si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione delle previsioni contenute nel Codice di comportamento nazionale (DPR 62/2013) e nel Codice di comportamento di Ateneo, consultabile sul sito web istituzionale (<https://www.unimib.it/ateneo/statuto-regolamenti-e-codici/codici>).
2. L'Università informa puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli obblighi e degli adempimenti che ne derivano e vigila affinché quanto in esso previsto venga, dallo stesso personale, rispettato nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate. In particolare, l'Università s'impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie affinché i propri dipendenti non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto.
3. Durante la gara, l'Università si impegna a trattare tutti gli offerenti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti i partecipanti e a non divulgare ad alcuno di essi informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l'esecuzione del contratto.
4. L'Università è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le procedure e l'aggiudicazione, in base alla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elenco dei partecipanti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore, ecc).

Art. 3 - Obblighi dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico dichiara:
 - che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza;

- di non avere condizionato, direttamente o indirettamente, il procedimento amministrativo;
- di non avere promesso, al fine di agevolare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto, somme di denaro, dirette a definire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di indirizzare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Università aggiudicatrice e, in particolare, di non avere corrisposto, né regali né altri benefici o vantaggi ad alcuno;
- di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. L'Operatore economico si impegna:

- a sporgere tempestivamente denuncia all'Autorità giudiziaria e a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Università all'indirizzo anticorruzione@unimib.it e alla Prefettura qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del relativo contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Università stessa;
- a collaborare con le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

3. L'Operatore economico si obbliga:

- a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- ad acquisire preventiva autorizzazione da parte dell'Università, anche per i subaffidamenti nelle forme previste dalla vigente normativa;
- a trasmettere le fatture quietanziate dei subappaltatori/sub affidatari, entro 20 giorni dall'avvenuto pagamento, nei casi in cui non è prescritto il pagamento diretto da parte dell'Università,
- ad inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
- a garantire, in caso di aggiudicazione del contratto, che i propri dipendenti/collaboratori prendano atto e rispettino le disposizioni contenute nel Codice di comportamento adottato dall'Università ai sensi dell'art. 54 c. 5 D.Lgs.165/2001 consultabile sul sito web istituzionale (<https://www.unimib.it/ateneo/statuto-regolamenti-e-codici/codici>).

Art. 4 - Violazione del Patto di Integrità

1. L'Operatore economico prende atto ed accetta che nel caso di mancata corrispondenza delle dichiarazioni rese con il presente Patto di Integrità e/o di mancato rispetto degli impegni ed obblighi con lo stesso assunti e comunque accertati dall'Università, all'esito di un procedimento di verifica nel corso del quale dovrà essere garantito il contraddittorio, potranno essere applicate, nei suoi confronti, una o più delle seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta:

a) esclusione dalla procedura di gara;

- b) escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) revoca dell'aggiudicazione;
- d) risoluzione del contratto;
- e) escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- f) esclusione dalle gare indette dall'Università per un periodo di 1 anno;
- h) segnalazione del fatto all'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. Sono fatti salvi ed impregiudicati, in ogni caso, ulteriori provvedimenti o azioni previste a termini di legge nonché l'azione per il risarcimento di eventuali danni subiti.

Art. 5 - Efficacia del Patto di integrità

1. Gli effetti del presente Patto di Integrità e l'applicabilità delle sanzioni ivi previste decorrono dalla data della sottoscrizione e restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di gara.

Art. 6 - Controversie

1. Per ogni controversia concernente l'interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità tra l'Università e l'Operatore economico sarà competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Milano.

- , lì -

Per L'UNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DI MILANO – BICOCCA

Il Rettore

Per L'OPERATORE ECONOMICO

Il legale rappresentante

L'Operatore economico dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le premesse e le clausole di cui agli articoli, Art. 1 – Principi generali, Art. 2 - Obblighi dell'Università, Art. 3 - Obblighi dell'Operatore economico Art. 4 - Violazione del Patto di Integrità, Art. 5 - Efficacia del Patto di Integrità, Art. 6 - Controversie

Per L'OPERATORE ECONOMICO

Il legale rappresentante
